



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. **377/2020 RG**, alla udienza del **24/03/2023**, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::

SENTENZA

Tra

[redacted], **rappresentato e difeso dall'Avv. E. Bonanni**

ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore rapp. e dif. da avv.to A. Trovati;

resistente



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 10.7.2020, _____ rappresentava di aver lavorato in esposizione a fibre e polveri di amianto alle dipendenze della 'S.G.L. Carbon S.p.A.' (già elettrocarbonio S.p.A.), stabilimento di Ascoli Piceno dal 11.11.1985 al 19.02.2009, svolgendo le seguenti mansioni:

- Dall'11.11.1985 alla fine del 1985 nel reparto forni cottura con la mansione di addetto al carico e scarico forni e carropontista;

- Dal 01.01.1986 al 2004, nel reparto impregnazione e forno a suola mobile con la mansione di quadrista, carropontista e carrellista;

- Dal 2004 al 2006 nel reparto grafitazione con la mansione di quadrista addetto al controllo dei quadri elettrici, delle temperature dei forni degli impianti di conduzione elettrica etc;

- Dal 2006 al 2009 addetto alla vigilanza;

che L'INAIL di Ascoli Piceno istruiva la pratica con malattia professionale n. 515050692 del 09.05.2016, a seguito della quale in data 24.11.2016 rendeva provvedimento nel quale testualmente "rilievo strum. Di placche pleuriche puntiformi calcifiche bilat. grado accertato 4%" (doc. 2/c);

di aver, a seguito del riconoscimento della malattia professionale asbesto-correlata di placche pleuriche, con atto del 07.12.2016, chiesto all'INAIL il rilascio del certificato di esposizione ex art. 13, comma 7, legge n° 257/92 e successive integrazioni e modificazioni;

che l'INAIL, in data 27.02.2017, rilasciava certificato ex art. 13, comma 7, L. 257/92, per il solo periodo dal 11.11.1985 al 31.12.1990 e non già per l'intero periodo di lavoro, così come normativamente previsto dall'art. 13, comma 7, L. 257/92, senza riconoscere il periodo successivo all'01.01.1991, svolto con le stesse mansioni, nello stesso ambiente di lavoro e senza che il sito fosse stato oggetto di bonifica.



Ciò posto in fatto, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che l'istante, affetto da patologia asbesto correlata, già riconosciuta da INAIL con grado invalidante nella misura del 4% era stato professionalmente esposto a fibre e polveri di amianto, ex art. 13, comma 7 legge n. 257/92 per l'intero periodo di lavoro dal 11.11.1985 al 19.02.2009, ovvero dal 11.11.1985 al 02.10.2003, ovvero per il diverso periodo accertato e ritenuto in corso di causa, anche a seguito di CTU tecnico ambientale, ovvero quantomeno ed in ogni caso per il periodo certificato da INAIL dal "11.11.1985 al 31.12.1990"

Si costituiva l'INPS, chiedendo in via principale e nel merito, avendo l'Istituto riconosciuto in autotutela la maggiorazione contributiva sulla base della Certificazione INAIL, riconoscere la maggiorazione per il periodo certificato, dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Chiedeva in subordine di respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per difetto dei presupposti di legge ed in particolare per difetto del periodo ultradecennale di esposizione al rischio amianto così come previsto dall'art. 13 legge citata;

In via subordinata - sempre nel merito, chiedeva, nel caso di riconoscimento della rivalutazione (maggiorazione), dichiararsi applicabile al caso di specie la nuova normativa ex L. n. 326/03, che aveva ridimensionato la normativa precedente sia riducendo il coefficiente contributivo di maggiorazione, da 1,5 a 1,25, sia specificando che la maggiorazione si applicava solo ai fini della misura e non del diritto alla erogazione della prestazione pensionistica.

Nel corso del processo venivano sentiti testimoni.

L'art. 13, comma 7 della legge n. 257/92 dispone quanto segue:



"ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5."

Nel caso di specie L'INAIL ha già emesso l'atto di riconoscimento della riconducibilità delle infermità del ricorrente ad esposizione professionale ad amianto (le patologie sono infatti ricomprese nella Lista I dell'INAIL per l'agente eziologico amianto, con conseguente presunzione legale di origine, ex artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65, e dell'art. 10 co. 3 D.L.vo 38/2000, con riferimento all'art. 2728 c.c.) ed ha certificato l'esposizione del ricorrente dal 1985 al 1990.

Risulta quindi provato, in atti, che parte ricorrente è stata esposta a polveri e fibre di amianto e che perciò stesso ha diritto ai benefici contributivi ex art. 13 co. 7 L. 257/92.

In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto il legislatore ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base



degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio stesso. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6264 del 16/03/2011 (Rv. 616416 - 01)

In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, la certificazione da parte dell'INAIL dell'insorgenza della malattia professionale comporta il riconoscimento, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, del beneficio della maggiorazione per 1,5 del periodo di esposizione, indipendentemente dalla durata e dalla natura qualificata della stessa, derivante dai valori di concentrazione delle fibre di amianto in rapporto alla durata giornaliera dell'esposizione stessa con riferimento ad una media annuale. (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17799 del 08/09/2015, Rv. 636420 - 01)

Il ricorrente ha dunque senz'altro diritto al riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 13 comma 7 della legge citata per il periodo che va dal 1985 al 1990.

Sul punto, peraltro, è pervenuto provvedimento di accoglimento delle istanze di parte ricorrente in data 18.11.2020 e relativo al periodo ricompreso appunto tra il 1985 al 1990.

Con riferimento al periodo successivo, dalle prove assunte nel corso dell'istruttoria, è emerso che il ricorrente per il periodo dal 01.01.1986 al 2004 ha svolto attività di lavoro nel reparto impregnazione come carropontista - carrellista, ove provvedeva al trasposto carico, scarico e trasposto degli elettrodi dai forni all'impregnazione e dopo l'impregnazione (ulteriore processo di cottura) al reparto grafitazione e che dopo il dicembre del 1990 non vi furono mutamenti nell'ambiente di lavoro.

L'INAIL ha ritenuto certificata l'esposizione del ricorrente all'amianto dal 1985 al 1990, ma l'istruttoria ha dimostrato che il ricorrente ha svolto le stesse attività fino al 2004 e dunque non essendo cambiate le mansioni del ricorrente



nel corso degli anni e non essendo cambiato alcunché nell'ambiente lavorativo, come emerso dalle deposizioni del testi, dopo l'1990, è del tutto logico ritenere che questi sia stato esposto all'amianto fino al 2004 e non solo fino al 1990.

Va in ultimo rilevato che "al lavoratore, inoltre, che abbia contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto l'art. 13 in commento riconosce una specifica agevolazione, posto che per il comma 7, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi, nei quali è stata effettuata la prestazione lavorativa morbigena, è moltiplicato per 1,5;

il meccanismo di accertamento del presupposto sanitario è affidato in via amministrativa all'INAIL, soggetto istituzionalmente competente ad accertare la malattia professionale, mentre l'Inps renderà la prestazione che consiste nell'aumento del monte contributivo;

dunque, l'azione diretta all'accertamento della malattia professionale utile al conseguimento del beneficio previsto dall'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, a seguito del rifiuto dell'INAIL di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell'INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva (Cass. 30438 del 2018);

sul piano della tutela giurisdizionale, quindi, non vi è dubbio che il lavoratore che si è vista negata la prestazione dall'INPS in sede amministrativa, potrà chiedere al giudice l'accertamento incidentale della natura professionale della malattia originata dall'esposizione ad amianto; l'attività di documentazione dell'INAIL, infatti, riveste natura meramente accertativa rispetto alla pretesa dell'assicurato che è direttamente tutelata dalla legge (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 37045 del 17/12/2022 (Rv. 666214 - 01),

La domanda dunque non può che essere accolta.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che il ricorrente ha effettuato lavorazioni che lo hanno esposto all'inhalazione di fibre di amianto e che pertanto egli ha diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 7°, L. 257/92 e successive modificazioni;

b) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo ricompreso tra l'11.11.1985 al 31.12.1990;

c) condanna l'I.N.P.S. a rivalutare l'anzianità contributiva con applicazione del coefficiente 1,5 per periodo lavorativo dal 1.1.1991 al 31.12.2004 ai fini delle prestazioni pensionistiche;

d) pone a carico dell'INPS le spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in complessivi euro 1,700,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Ascoli Piceno, li 24.3.2023

Il Giudice del Lavoro

(Dott. Giovanni Iannielli)

